

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
90/C 14/01	Avviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea	1
	Commissione	
90/C 14/02	ECU	2
90/C 14/03	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	3
90/C 14/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	4
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
90/C 14/05	Sentenza della Corte (seconda sezione) del 5 dicembre 1989 nella causa C-114/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunal des Affaires de sécurité sociale di Lille): Patrick Delbar contro Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (<i>Previdenza sociale — Assegni familiari per lavoratori autonomi</i>)	6
90/C 14/06	Sentenza della Corte del 6 dicembre 1989 nella causa C-329/88: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (<i>Inadempimento — Trasposizione di una direttiva</i>)	6
90/C 14/07	Sentenza della Corte del 7 dicembre 1989 nella causa C-136/88: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee (<i>Meccanismo complementare applicabile agli scambi — Ritiro di un prodotto dall'elenco MCS</i>)	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 14/08	Sentenza della Corte del 12 dicembre 1989 nella causa C-163/88: Georgios Kontogeorgis contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Annullamento di una decisione con cui si rifiuta l'affiliazione al regime di assicurazione contro le malattie</i>)	7
90/C 14/09	Sentenza della Corte (prima sezione) del 12 dicembre 1989 nella causa C-265/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Pretura di Volterra): Lothar Messner contro Commissariato della Polizia di Stato di Volterra (<i>Libera circolazione delle persone — Dichiarazione di soggiorno</i>)	7
90/C 14/10	Sentenza della Corte (seconda sezione) del 13 dicembre 1989 nella causa C-100/88: Augustin Oyowé e Amadou Traoré contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Ex agenti dell'Association européenne pour la coopération</i>)	8
90/C 14/11	Causa C-367/89: Domanda di pronunzia pregiudiziale dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo, con ordinanza 30 novembre 1989, nella causa Ministro delle Finanze del Granducato di Lussemburgo e direttore delle dogane contro sig. Aimé Richardt e la società in nome collettivo «Les Accessoires scientifiques»	8
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE		
90/C 14/12	Causa T-157/89: Ricorso della Algemene Financieringsmaatschappij Nefico BV contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 novembre 1989	9
90/C 14/13	Causa T-159/89: Ricorso del sig. Dimitrios Coussios contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 novembre 1989	9
90/C 14/14	Causa T-163/89: Ricorso della sig.ra Elfriede Sebastiani contro Parlamento europeo, presentato il 4 dicembre 1989	10

II *Atti preparatori*

Commissione

90/C 14/15	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE del Consiglio	11
------------	--	----

III *Informazioni*

Commissione

90/C 14/16	Bando di gara parziale n. 3/90 per la vendita di alcole di origine vinica, indetta dal regolamento (CEE) n. 1781/89	17
------------	---	----

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

AVVISO

Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

(90/C 14/01)

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

1. Proposta di decisione che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore sanitario: Analisi del genoma umano (1990—1991).
2. Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature di videoterminali.
3. Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1031/88 concernente la determinazione delle persone tenute al pagamento di un'obbligazione doganale.
4. Proposta di regolamento relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale.

Il testo di queste posizioni comuni si può ottenere presso il segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, tel. 234 76 21. Per qualsiasi richiesta, menzionare il riferimento della presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

19 gennaio 1990

(90/C 14/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6339	Peseta spagnola	132,015
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6339	Scudo portoghese	179,048
Marco tedesco	2,03774	Dollaro USA	1,18708
Fiorino olandese	2,29593	Franco svizzero	1,80911
Sterlina inglese	0,724048	Corona svedese	7,38600
Corona danese	7,88516	Corona norvegese	7,82759
Franco francese	6,92541	Dollaro canadese	1,39600
Lira italiana	1516,49	Scellino austriaco	14,3446
Sterlina irlandese	0,767838	Marco finlandese	4,78689
Dracma greca	189,826	Yen giapponese	173,432
		Dollaro australiano	1,49412
		Dollaro neozelandese	1,93493

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(90/C 14/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1623/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 24)	18. 1. 1990	79,99 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1624/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 27)	18. 1. 1990	69,97 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1625/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 30)	18. 1. 1990	58,77 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1626/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, che indice una gara per la restituzione e/o il prelievo all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 33)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 3126/89 della Commissione, del 18 ottobre 1989, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 14)	18. 1. 1990	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 3451/89 della Commissione, del 16 novembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 29)	18. 1. 1990	82,79 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3949/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Spagna (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 38)	18. 1. 1990	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2709/89 della Commissione, del 7 settembre 1989, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 262 dell'8. 9. 1989, pag. 15)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 3950/89 della Commissione, del 22 dicembre 1989, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento tenero in Germania (GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 41)	18. 1. 1990	offerte rifiutare

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(90/C 14/04)

La Commissione, con decisione C(90) 81, del 16 gennaio 1990, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario autoveicoli per il trasporto di persone o di merce, codici NC 8702, 8703, 8704, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 3 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 82, del 15 gennaio 1990, ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di seta, codici NC 5007 20, 5007 90, 5803 90 10, 5905 00 90, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 ottobre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 83, del 15 gennaio 1990, ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone della categoria 2, originari della Cina, India e Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 31 agosto 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 84, del 15 gennaio 1990, ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli per il trasporto di persone, codice NC ex 8703, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 85, del 16 gennaio 1990, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario autoveicoli tipo «fuori strada» per il trasporto di persone o di merce, codici NC ex 8703, ex 8704, originari dell'Unione Sovietica e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 86, del 16 gennaio 1990, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario mutande, mutandine e slip, della categoria 13, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 30 settembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 87, del 16 gennaio 1990, ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario autoveicoli per il trasporto di persone o di merce, codici NC 8702, 8703, 8704, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 88, del 18 gennaio 1990, ha autorizzato la Repubblica italiana a escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della categoria 3, originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 2 gennaio 1990 e fino al 31 agosto 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 5 dicembre 1989

nella causa C-114/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des Affaires de sécurité sociale di Lille): Patrick Delbar contro Caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (*)

(Previdenza sociale — Assegni familiari per lavoratori autonomi)

(90/C 14/05)

Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-114/88, avente ad oggetto una domanda presentata alla Corte, in applicazione dell'articolo 177 del trattato CEE, dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Lille, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Patrick Delbar e Caisse d'allocations familiales di Roubaix-Tourcoing, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 51 del trattato CEE, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: G. Tesouro; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha emesso il 5 dicembre 1989 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 51 del trattato CEE va interpretato nel senso che non impone ad uno Stato membro, sul cui territorio un lavoratore autonomo svolge la sua attività professionale, l'obbligo di versare assegni familiari ai sensi dell'articolo 1, lettera u), sub ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71, quando i familiari di tale lavoratore risiedono in uno Stato membro diverso. Tuttavia, a decorrere dal 15 gennaio 1986, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3427/89, il lavoratore autonomo assoggettato alla normativa di uno Stato membro ha diritto, per i familiari che risiedono sul territorio di un altro Stato membro, agli assegni familiari contemplati dalla normativa del primo Stato, come se essi risiedessero sul territorio di quest'ultimo.

(*) GU n. C 125 del 12. 5. 1988, pag. 12.

SENTENZA DELLA CORTE

del 6 dicembre 1989

nella causa C-329/88: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (*)

(Inadempimento — Trasposizione di una direttiva)

(90/C 14/06)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-329/88, Commissione delle Comunità europee (agente: M. D. Goulossis) contro Repubblica ellenica (agenti: M. Frangkakis, E. Marinou e A. Pliakos), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica, omettendo di adottare e comunicare alla Commissione, nel termine stabilito, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (*), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; C. N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione; T. Koopmans, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha emesso, il 6 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non adottando nel termine stabilito le misure necessarie per dare attuazione alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(*) GU n. C 323 del 16. 12. 1988.

(*) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

SENTENZA DELLA CORTE

del 7 dicembre 1989

nella causa C-136/88: Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Meccanismo complementare applicabile agli scambi — Ritiro di un prodotto dall'elenco MCS)*

(90/C 14/07)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa C-136/88, Repubblica francese (agenti: Edwige Belliard e Marc Giacomini) contro Commissione delle Comunità europee (agente: Patrick Hetsch), sostenuta dal Regno di Spagna (agenti: Javier Conde de Saro e Rafael García-Valdecasas y Fernández), avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) n. 530/88 della Commissione, del 26 febbraio 1988, relativo al ritiro delle patate di primizia dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽²⁾, la Corte, composta dai signori: O. Due, presidente; C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Zuleeg, presidenti di sezione; T. Koopmans, G. F. Mancini, J. C. Moitinho del Almeida, F. Grévisse e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: G. Tesauero; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 dicembre 1989 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla parte interveniente.*

⁽¹⁾ GU n. C 153 dell'11. 6. 1988.⁽²⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 71.**SENTENZA DELLA CORTE**

del 12 dicembre 1989

nella causa C-163/88: Georgios Kontogeorgis contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendente — Annullamento di una decisione con cui si rifiuta l'affiliazione al regime di assicurazione contro le malattie)*

(90/C 14/08)

*(Lingua processuale: il greco)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa C-163/88, Georgios Kontogeorgis, rappresentato dall'avv. Bernitsas, del foro di Atene, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Aloyse May,

⁽¹⁾ GU n. C 180 del 9. 7. 1988.

31, Grand-Rue, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Dimitrios Gouloussis e sig.ra Condou-Durande), avente ad oggetto la revoca, modifica o annullamento dell'atto della Commissione n. 02248, del 25 marzo 1988, sottoscritto dal sig. R. Hay, direttore generale del personale e dell'amministrazione, con cui si rifiuta l'affiliazione del ricorrente al regime di assicurazione contro le malattie dei dipendenti delle Comunità europee, e di qualsiasi altro atto ad esso collegato, precedente o successivo, la Corte (prima sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 12 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 12 dicembre 1989

nella causa C-265/88 (domanda di pronunzia pregiudiziale della Pretura di Volterra): Lothar Messner contro Commissariato della Polizia di Stato di Volterra ⁽¹⁾*(Libera circolazione delle persone — Dichiarazione di soggiorno)*

(90/C 14/09)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-265/88, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dalla Pretura di Volterra, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 3, lettera c), e 56, paragrafo 1 del trattato CEE, la Corte (prima sezione), composta dai signori: Sir Gordon Slynn, presidente di sezione; R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: J. Mischo; cancelliere: D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 12 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

⁽¹⁾ GU n. C 320 del 13. 12. 1988.

Il comportamento di uno Stato membro, il quale imponga a cittadini degli altri Stati membri che esercitano il diritto alla libera circolazione l'obbligo, munito di sanzione penale in caso di inosservanza, di effettuare una dichiarazione di soggiorno entro tre giorni a decorrere dall'ingresso nel territorio, non è compatibile con le norme del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle persone.

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 13 dicembre 1989

nella causa C-100/88: Augustin Oyowé e Amadou Traoré contro Commissione delle Comunità europee (*)

(Dipendenti — Ex agenti dell'Association européenne pour la coopération)

(90/C 14/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-100/88, Augustin Oyowé e Amadou Traoré, agenti dipendenti dell'Association européenne pour la coopération, associazione internazionale senza scopo di lucro, istituita a norma delle leggi belghe, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Bieber, 83, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Hendrik van Lier, assistito dall'avv. Claude Verbraeken, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto:

- la domanda volta a far dichiarare il loro status di dipendenti della convenuta ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: RAA), e quanto ne consegue sul piano giuridico;
- la domanda volta a condannare la convenuta a nominarli in ruolo o, perlomeno, ad avviare nei loro confronti la procedura di nomina in ruolo;
- in via subordinata, la domanda volta a far condannare la convenuta a garantir loro tutta la pensione qualunque sia il paese in cui risiederanno in futuro;

(*) GU n. C 117 del 4. 5. 1988.

— la domanda volta a far annullare la decisione di rigetto del reclamo da loro presentato,

la Corte (seconda sezione), composta dai signori: F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: M. Darrmon; cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 13 dicembre 1989, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione implicita di rigetto della Commissione con cui è stato respinto il reclamo dei ricorrenti del 4 novembre 1987 è annullata.
2. Per il resto, il ricorso è respinto.
3. La Commissione è condannata alle spese.

Domanda di pronunzia pregiudiziale dalla Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo, con ordinanza 30 novembre 1989, nella causa Ministro delle Finanze del Granducato di Lussemburgo e direttore delle dogane contro sig. Aimé Richardt e la società in nome collettivo «Les Accessoires scientifiques»

(Causa C-367/89)

(90/C 14/11)

Con ordinanza 30 novembre 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 dicembre 1989, nella causa Ministro delle finanze di Lussemburgo e direttore delle dogane contro sig. Aimé Richardt e società in nome collettivo «Les Accessoires scientifiques», la Cour de cassation del Granducato di Lussemburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se il regolamento (CEE) n. 222/77 vada interpretato nel senso che il documento T1 ivi previsto vada necessariamente considerato, e senza alcuna restrizione, come un'autorizzazione di transito valevole sul territorio di ogni Stato della Comunità europea, quale che sia la natura della merce trasportata, e anche in caso di sua pericolosità per la sicurezza esterna di tale Stato o, al contrario, se esso lasci ad uno Stato membro la facoltà di non ritenere valido il documento T1 in quanto autorizzazione di transito, allorché la legge dello Stato di cui trattasi consideri la merce trasportata come un materiale «strategico», e assoggetti il transito sul suo territorio ad autorizzazione speciale per esigenze di sicurezza esterna.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Ricorso della Algemene Financieringsmaatschappij Nefico BV contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 novembre 1989

(Causa T-157/89)

(90/C 14/12)

Il 23 novembre 1989, la Algemene Financieringsmaatschappij Nefico BV rappresentata dagli avvocati prof. Arved Deringer e dr. Frank Montag dello studio Deringer, Tessin, Herrmann & Sedemund, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione 89/536/CEE, della Commissione, del 15 settembre 1989, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV.31.734 — Acquisto di film da parte di emittenti televisive tedesche) (1);
2. in subordine, annullare la decisione relativamente alla Nefico e
3. condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Nefico nella presente causa.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione viola il diritto sotto diversi punti di vista:

- 1) La Commissione non ha preso in considerazione e valutato tutte le informazioni in suo possesso. Gli accordi di cui trattasi sono infatti sproporzionati ed eccessivi in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, relativamente alla quantità dei programmi di cui si occupano, nonché relativamente alla lunga durata delle licenze; ed anche relativamente al territorio. Pertanto, essi non possono essere giustificati dalle specifiche condizioni del mercato.
- 2) La Commissione ha violato l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE poiché i requisiti di questa disposizione, in particolare il miglioramento della distribuzione di film, la congrua quota per i consumatori, la necessità delle restrizioni e l'impossibilità di eliminare la concorrenza su una parte sostanziale dei prodotti, non sono soddisfatti.
- 3) La Commissione ha violato l'articolo 85, paragrafo 3 e i diritti processuali della Nefico, nonché l'obbligo di non abusare del suo potere discrezionale concedendo l'esenzione poiché essa non può legittimamente es-

nerare gli accordi contro l'espressa volontà di una delle parti ad essi basandosi solo sull'applicazione dell'altra parte.

- 4) La Commissione ha violato l'articolo 86 del trattato CEE concedendo l'esenzione poiché le eccessive e intollerabili restrizioni della concorrenza contenute negli accordi sono dovute, in ultima analisi, ad un abuso della posizione dominante goduta dalla Degeto/ARD e costituiscono pertanto il risultato di un comportamento proibito dall'articolo 86; la Commissione non può concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 a seguito di tale comportamento abusivo vietato.
- 5) La Commissione ha violato l'articolo 190 del trattato CEE sotto diversi punti di vista in tale procedura cosicché la decisione deve essere annullata per insufficiente motivazione.

Ricorso del sig. Dimitrios Coussios contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 29 novembre 1989

(Causa T-159/89)

(90/C 14/13)

Il 29 novembre 1989, il sig. Dimitrios Coussios, residente in avenue des Ombrages, 8a, B-1200 Bruxelles, rappresentato dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Yvette Hamilius, 7-11, Route d'Esch, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) Dichiarare il presente ricorso ricevibile ed accoglierlo,
- 2) di conseguenza, annullare:
 - la decisione della Commissione con cui si annulla la procedura di copertura di posto vacante pubblicata con il COM/119/87;
 - tutte le decisioni successive adottate dalla Commissione che si basano su tale decisione illegittima;
 - per quanto necessario, il rigetto implicito opposto dalla Commissione al reclamo presentato dal ricorrente il 27 aprile 1989;

(1) GU n. L 284 del 3. 10. 1989, pag. 36.

- 3) Condannare la convenuta alle spese di causa ai sensi o dell'articolo 69, paragrafo 2 o dell'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per il procedimento ed in particolare le spese di elezione di domicilio, di spostamento, di soggiorno e gli onorari di avvocato, ai sensi dell'articolo 73, lettera b) dello stesso regolamento.

Mezzi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere:

- violazione dell'articolo 25 dello statuto del personale in quanto la notifica della decisione impugnata non conteneva alcuna motivazione che consentisse al ricorrente ed alla Corte di controllarne la fondatezza,
- violazione dell'articolo 45 dello statuto, in quanto la pubblicazione del secondo avviso di posto vacante è stata fatta solo per dare una parvenza di legittimità ad una decisione che era già stata adottata, mentre il candidato scelto non poteva nemmeno essere nominato in un impiego rientrante nella categoria A;
- sviamento di procedura, nella misura in cui l'atto impugnato aveva il solo scopo di consentire la pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante e di dare così al candidato scelto la possibilità di presentare validamente la sua candidatura.

Ricorso della sig.ra Elfriede Sebastiani contro Parlamento europeo, presentato il 4 dicembre 1989

(Causa T-163/89)

(90/C 14/14)

Il 4 dicembre 1989, la sig.ra Elfriede Sebastiani, residente in rue de la Libération 39, L-5969 Itzig, Lussemburgo, dipendente del segretariato generale del Parlamento europeo, rappresentata dagli avvocati Paul Greinert & associati, Hauptmarkt 15, D-5500 Trier, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo, edificio Torre, ufficio 8/38, Kirchberg, Lussemburgo.

La ricorrente chiede:

- 1) Il risarcimento del danno finanziario, inclusi gli interessi bancari, che ad essa è derivato dal rifiuto della promozione temporanea;
- 2) mediante una corrispondente promozione retroattiva o una corrispondente maggiore promozione al posto B3 ad essa appartenente, il risarcimento del danno finanziario (inclusi gli interessi bancari), che la ricorrente ha subito rispetto alla sua corrispondente collega della sezione francese (capopool francese) a causa di questo svantaggio nella promozione;
- 3) il risarcimento delle spese giudiziarie sostenute dalla ricorrente;
- 4) si chiede in subordine di condannare l'autorità che ha il potere di nomina a correggere la politica del personale discriminatoria nei confronti di singole nazioni CEE mediante assegnazioni di posti illegittime, che non sono orientate ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, e pertanto creare le condizioni per una giusta politica del personale ai sensi degli articoli 45 e 27 mediante una giusta assegnazione di posti e promozioni nel segretariato generale del Parlamento europeo.

Mezzi e principali argomenti

In base ai criteri richiesti per le promozioni all'articolo 45, paragrafo 1 dello statuto, la ricorrente avrebbe ottenuto al più tardi contemporaneamente alla collega della sezione francese la promozione al grado B3 poiché la ricorrente possiede quasi uguali valutazioni di servizio e perfino maggiori «meriti». La giustificazione per questo è una politica del personale discriminatoria in base alla nazionalità. Tale discriminazione si basa sull'incompetenza dell'autorità che ha il potere di nomina a realizzare o mantenere in generale nell'ambito dell'assegnazione dei posti ai singoli Stati CEE, ed in particolare, nel caso della ricorrente, una giusta politica del personale mediante corrispondenti assegnazioni di posti e promozioni ai sensi degli articoli 27, 45, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1 dello statuto.

La ricorrente viene svantaggiata e danneggiata finanziariamente dalla politica del personale discriminatoria circa l'attribuzione di posti ai singoli funzionari degli Stati CEE praticata dalla sua autorità che ha il potere di nomina.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE del Consiglio

*COM(89) 623 def.**(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 1989)**(90/C 14/15)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare che le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme indebitamente versate a seguito di irregolarità o negligenze;

considerando che il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici può costituire un efficacissimo mezzo di sorveglianza delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia; che tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri; che, inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste dal presente regolamento;

considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati a rafforzare i controlli dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici, effettuati in applicazione della direttiva 77/435/CEE ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione da parte degli Stati membri delle norme previste dalla direttiva 77/435/CEE ha consentito di constatare la necessità di modificare il sistema esistente in funzione dell'esperienza acquisita; che è opportuno inserire dette modifiche in un regolamento, tenuto conto del carattere delle disposizioni in questione;

considerando che i documenti in base ai quali viene effettuato il controllo devono essere determinati in modo da consentire una verifica completa;

considerando che è necessario che la scelta delle aziende da controllare sia effettuata in funzione, segnatamente, del carattere delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debentrici secondo la loro importanza finanziaria nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia;

considerando, inoltre, che occorre stabilire un numero minimo di controlli dei documenti commerciali; che tale numero deve essere fissato applicando un metodo, che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro del FEAOG, sezione garanzia; che tale metodo può essere definito riferendosi al numero di imprese che rivestono una certa importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 17.

considerando che occorre definire i poteri dei funzionari incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione per un certo periodo e fornire le informazioni da essi richieste, che si deve, in particolare, prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi;

considerando che, data la struttura internazionale del commercio agricolo e nella prospettiva del completamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri; che è altresì necessario elaborare a livello comunitario una documentazione centralizzata concernente imprese beneficiarie o debentrici stabilite in paesi terzi;

considerando che, se compete innanzitutto agli Stati membri adottare i propri programmi di controllo, è necessario che tali programmi siano approvati dalla Commissione, affinché possa svolgere la sua funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati; che i controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode;

considerando che i servizi che effettuano i controlli in applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento;

considerando che è necessario che ciascuno Stato membro crei un servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e di coordinare la sorveglianza generale dei controlli effettuati a norma di detto regolamento; che i funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma di detto regolamento;

considerando che è opportuno favorire il rinforzo dei servizi incaricati dell'applicazione di detto regolamento mediante una partecipazione della Comunità, a titolo temporaneo e decrescente, alle spese sostenute dagli Stati membri per assumere personale supplementare ed a alcune altre spese per la formazione del personale e dell'equipaggiamento dei servizi;

considerando che è opportuno procedere a una stima dei mezzi finanziari comunitari necessari alla realizzazione di tale azione; che tale importo si inquadra nelle prospettive finanziarie allegare all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988⁽¹⁾; che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno determinati nella procedura di bilancio, conformemente a detto accordo;

considerando che le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti devono essere coperte dal segreto professionale;

considerando che è opportuno predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario, affinché i risultati dell'applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debentrici, appresso denominate «imprese».

2. Ai sensi del presente regolamento, per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, dei registri, delle note e dei documenti giustificativi, la contabilità, nonché la corrispondenza relativa all'attività professionale dell'impresa, come anche i dati commerciali in qualsiasi forma, sempreché questi documenti siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono a controlli dei documenti commerciali delle imprese tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, tenuto conto soprattutto dell'importanza finanziaria delle imprese e di altri fattori di rischio.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 4, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEAOG, sezione garanzia, sono stati superiori a 60 000 ECU nell'anno civile precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in causa.

Per il periodo di controllo che inizia nel 1990, l'importo di 60 000 ECU, di cui al primo comma, è sostituito da 90 000 ECU.

Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata superiore a 200 000 ECU e che non sono state controllate in applicazione al presente regolamento durante il periodo di controllo precedente, saranno controllate obbligatoriamente.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.

Le imprese la cui somma delle ricette o dei debiti è stata inferiore a 10 000 ECU saranno unicamente controllate, in applicazione del presente regolamento, in funzione dei criteri da indicare dagli Stati membri nel loro programma annuale di cui all'articolo 10 del presente regolamento o della Commissione in ogni emendamento proposto a detto programma.

3. Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o morali alle quali sono associate le imprese ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento come anche ad ogni altra persona fisica o morale suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

4. Il periodo di controllo si situa entro il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno seguente. Uno Stato membro può iniziare controlli prima del 1° luglio non appena la Commissione ha comunicato l'accordo al programma di previsione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, il controllo porta almeno sull'anno civile precedente il periodo di controllo; può essere esteso su un periodo che precede il periodo di controllo da determinare dallo Stato membro come anche sul periodo compreso fra il 1° gennaio dell'anno in cui il periodo di controllo è iniziato e la data del controllo effettivo di un'impresa.

5. I controlli sistematici effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e quelli effettuati conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

1. L'esattezza dei dati fondamentali sottoposti a controllo è verificata mediante un numero adeguato di controlli incrociati comprendenti, fra l'altro:

- raffronti con i documenti commerciali di fornitori, clienti, vettori e altre parti terze direttamente o indirettamente collegate alle operazioni rientranti nel sistema FEAOG;
- controlli fisici sulla quantità e qualità delle scorte di magazzino e
- raffronti come le registrazioni dei flussi finanziari per o derivanti dalle transazioni rientranti nel sistema FEAOG.

2. In modo particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, nei casi appropriati l'ispezione di tale contabilità comprende un raffronto con i documenti commerciali e, occasionalmente, le reali quantità detenute in magazzino.

Articolo 4

Le imprese conservano i documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3 per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui sono stati redatti. Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per la conservazione di detti documenti.

Articolo 5

1. I responsabili delle imprese sono obbligati a esibire tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate.

2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono esigere estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. Nei casi che possono costituire un'irregolarità commessa dall'impresa controllata al danni del FEAOG, gli agenti incaricati dei controlli hanno il diritto di sequestrare i documenti commerciali conformemente alle disposizioni nazionali applicabili in materia.

2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per imporre sanzioni alle persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

1. Qualora un'impresa abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento e/o il versamento dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo, gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3.

2. Durante il primo trimestre dell'anno successivo a quello del pagamento, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1 a ciascuno Stato membro in cui l'impresa è stabilita; detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare l'impresa. Una copia di ciascun elenco viene comunicata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento o il versamento è stato effettuato può chiedere allo Stato membro dove l'impresa è situata di controllare con precedenza un'impresa in virtù dell'articolo 2 indicando le ragioni specifiche della domanda. Una copia di ogni domanda è comunicata alla Commissione.

3 Durante il primo trimestre dell'anno successivo a quello del pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento e/o il versamento dell'importo considerato ha avuto o avrebbe dovuto aver luogo negli Stati membri

Articolo 8

1 Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Dette informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento delle loro funzioni

2 Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria

Articolo 9

1 Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente regolamento

2 In detta relazione saranno espresse le difficoltà eventualmente incontrate, nonché le misure prese per il loro superamento e presentare, se del caso, proposte di miglioramento

3 Gli Stati membri e la Commissione si consultano regolarmente in merito all'applicazione del seguente regolamento

4 La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto sull'amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n° 729/70

Articolo 10

1 Gli Stati membri elaborano programmi previsionali dei controlli che essi intendono effettuare, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento, nel periodo di controllo successivo

2 Ogni anno anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il loro programma di cui al paragrafo 1, precisando

— il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto degli importi in questione,

— i criteri seguiti nell'elaborazione dei programmi

3 I programmi previsionali di cui al paragrafo 1 necessitano l'approvazione della Commissione, essa comunica l'approvazione o richieste di modifiche allo Stato interessato entro sei settimane dopo la ricezione del pro-

gramma. Se per tale data la Commissione non presenta alcuna richiesta di modifica, il programma si intende approvato

4 Il programma può essere oggetto di ulteriori adattamenti, resi necessari durante l'esecuzione del programma, gli adattamenti sono tempestivamente comunicati alla Commissione, entro sei mesi dalla ricezione di detta comunicazione, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria approvazione del programma adattato o delle proprie richieste di modifica

5 Eccezionalmente, nel corso di qualsiasi fase, la Commissione può richiedere l'inserimento di una particolare categoria di impresa nel programma di uno o più Stati membri

Articolo 11

1 In ciascuno Stato membro, al più tardi il 30 giugno 1990, un servizio specifico e incaricato di seguire l'applicazione del presente regolamento e

— sia l'esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze del servizio

— sia il coordinamento e la sorveglianza generale dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento e la sorveglianza generale

2 Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono

3 Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 adotta tutte le iniziative e le disposizioni necessarie

4 Il servizio specifico vigila inoltre

— alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all'espletamento dei loro compiti,

— alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento,

— alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all'articolo 9 come anche dei programmi di previsione di cui all'articolo 10

5. Il servizio è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Il numero e la formazione degli agenti sono adeguati all'espletamento dei suddetti compiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 è inferiore a dieci.

Articolo 12

1. La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per la remunerazione del personale, assunto dal 1° gennaio 1990 e destinato esclusivamente:

- al servizio specifico di cui all'articolo 11, paragrafo 1, oppure
- ad altri servizi nazionali nella misura in cui si tratti di personale esclusivamente incaricato dei controlli previsti dal presente regolamento.

2. La partecipazione finanziaria comunitaria si attua in ragione del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il quarto e quinto anno, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo annuale globale di:

- 500 000 ECU per i primi tre anni e 250 000 per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 250 000 ECU per i primi tre anni e 125 000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il quarto e quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per «remunerazione» lo stipendio, escluso le imposte e i prelievi fiscali, degli agenti incaricati dell'applicazione del presente regolamento e le spese di trasferta derivanti dall'espletamento dei loro compiti.

Detti importi possono essere determinati, per ciascuno Stato membro, in modo forfettario.

Articolo 13

La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per la formazione del personale dei servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento in ragione del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il quarto e quinto anno, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990, nei limiti di un importo annuale globale di:

- 100 000 ECU per i primi tre anni e 50 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 50 000 ECU per i primi tre anni e 25 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 10 000 ECU per i primi tre anni e 5 000 ECU per il quarto e il quinto anno per quanto riguarda il Lussemburgo.

Articolo 14

La Comunità partecipa alle spese effettive sostenute dagli Stati membri per l'acquisto di materiale informatico e d'ufficio necessario per i servizi incaricati dell'applicazione del presente regolamento, in ragione del 100 % nei limiti di un importo di:

- 100 000 ECU per la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito;
- 50 000 ECU per il Belgio, la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Portogallo e
- 20 000 ECU per il Lussemburgo.

Articolo 15

1. L'importo massimo delle spese comunitarie stimato necessario per la realizzazione dell'azione instaurata dal presente regolamento ammonta a 5,74 milioni di ECU per il primo anno, 4,86 milioni di ECU per il secondo e il terzo anno e 2,43 milioni di ECU per il quarto e il quinto anno.

2. L'autorità di bilancio determina l'importo degli stanziamenti disponibili per ogni esercizio.

Articolo 16

L'importo annuo delle spese a carico dalla Comunità è fissato dalla Commissione in base a indicazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 17

Gli importi in ECU menzionati nel presente regolamento sono convertiti in moneta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno in cui il periodo di controllo inizia e pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 19

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

Gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli or-

ganizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici.

Articolo 21

1. La direttiva 77/435/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1990. I controlli attuati a partire da tale data in virtù della presente direttiva sono considerati eseguiti nel quadro del presente regolamento.

2. In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento alla direttiva 77/435/CEE, detto riferimento si considera fatto ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

BANDO DI GARA PARZIALE N. 3/90 PER LA VENDITA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA, INDETTA DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 1781/89

(90/C 14/16)

Con il regolamento (CEE) n. 1781/89, del 21 giugno 1989 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 142, del 19 gennaio 1990 ⁽²⁾, la Commissione ha indetto una vendita, tramite gara permanente, di alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese, italiano e spagnolo.

I concorrenti devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, a quelle del regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 ⁽⁵⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione e in particolare quelle riportate in appresso.

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1781/89 è indetta la gara parziale n. 3/90 per 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la loro rispettiva capacità sono indicati al capitolo X.

I. Offerte

1. Le offerte devono riguardare un quantitativo d'alcole conservato in uno Stato membro e contenuto nelle cisterne elencate nell'allegato. Tale quantitativo deve essere suddiviso nell'offerta per numero di cisterna. Esso deve essere compreso, per ciascuna offerta, tra 100 e 5 000 hl di alcole a 100 % vol quando l'utilizzazione industriale finale può essere assimilata ad una utilizzazione nel settore dei carburanti. Nell'offerta il concorrente può specificare che la sua offerta va ritenuta valida soltanto se l'aggiudicazione riguarda tutto il quantitativo indicato nell'offerta o una parte di esso, predeterminata dal concorrente stesso.

2. Le offerte devono essere depositate presso gli organismi d'intervento interessati, detentori dell'alcole oggetto dell'offerta, nelle seguenti sedi:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid — Tel. 5222961 — Telex: 23427 SENPA — Telefax: 5219832

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231 — F-33505 Libourne Cedex — Tel. 57510303 — Telex: 572025 — Telefax: 57250725

— AIMA, via Palestro 81 — I-00185 Roma — Tel. 474991 — Telex: 620331, 620252, 613003 — Telefax: 4453940, 4953940,

oppure essere inviate ai suddetti indirizzi, per raccomandata.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara parziale n. 3/90 CE-alcole», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento interessato.

4. *Le offerte devono pervenire agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 5 febbraio 1990 (ora di Bruxelles).*

5. In ogni offerta deve essere indicato il nome e l'indirizzo del concorrente, oltre ai seguenti dati:

a) il numero della cisterna o delle cisterne a cui l'offerta si riferisce;

b) il volume d'alcole oggetto dell'offerta, suddiviso per cisterna;

c) il prezzo offerto per la partita, espresso in ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol;

d) l'utilizzazione precisa prevista.

6. Ogni offerta deve essere corredata della prova della costituzione presso i seguenti organismi d'intervento:

— SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid — Tel. 5222961 — Telex: 23427 SENPA — Telefax: 5219832

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 25 (regolamento recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89).

— SAV agente per conto dell'ONIVINS, zona industriale, Avenue de la Ballastière BP 231 — F-33505 Libourne Cedex — Tel. 57510303 — Telex: 572025 — Telefax: 57250725

— AIMA, via Palestro 81 — I-00185 Roma — Tel. 474991 — Telex: 620331, 620252, 613003 — Telefax: 4453940, 4953940

di una cauzione di 3 ecu per ettolitro d'alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane.

7. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di rinunciare a qualsiasi reclamo relativo alla qualità e alle caratteristiche dell'alcole.
8. Ogni offerta deve essere corredata della dichiarazione del concorrente di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1780/89.
9. I tassi di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale sono quelli vigenti la vigilia del giorno della pubblicazione del bando di gara parziale n. 3/90 e riportati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1876/89⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 65/90⁽²⁾.

II. Campioni ed esame dell'alcole

1. Gli interessati possono chiedere alla SAV, alla SENPA o all'AIMA campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante di detti organismi d'intervento, contro pagamento di una somma di 2 ecu al litro o del controvalore in franchi francesi, in pesetas spagnole o in lire italiane, in base al tasso di conversione di cui al capitolo I, punto 9. Il volume del campione, per interessato e per cisterna, non può superare i 5 litri.
2. La SAV, l'AIMA o la SENPA forniscono tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

III. Destinazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita deve essere destinato all'utilizzazione nella Comunità per la realizzazione di progetti di dimensioni limitate, intesi a garantire, tra l'altro, le nuove utilizzazioni industriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

Le procedure di controllo della destinazione e dell'utilizzazione sono quelle di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IV. Aggiudicazione

L'alcole è attribuito al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente secondo l'utilizzazione finale prevista. Nel caso in cui siano state presentate varie offerte agli stessi prezzi, e ciò provochi un superamento del

quantitativo d'alcole oggetto della gara parziale, l'aggiudicazione viene attribuita:

- a) in percentuale dei quantitativi indicati nelle offerte;
- b) ripartendo il quantitativo globale tra i concorrenti, accordandosi con loro;
- c) per sorteggio.

L'organismo d'intervento interessato informa immediatamente per iscritto, con ricevuta di ritorno, ogni concorrente del seguito riservato alla sua offerta. Qualora più offerte ammissibili riguardino interamente o parzialmente le stesse cisterne, ai concorrenti non soddisfatti possono essere proposti, secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1780/89, quantitativi di alcole dello stesso tipo conservati negli stessi depositi.

V. Dichiarazione d'attribuzione

L'aggiudicatario prescelto si fa rilasciare dall'organismo d'intervento interessato una dichiarazione di attribuzione della sua offerta entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica o, qualora si applichi la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 1780/89, entro due settimane dalla dichiarazione di attribuzione e nel contempo fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30 ecu per ettolitro di alcole a 100 % vol o del controvalore in franchi francesi, pesetas spagnole o lire italiane, applicando il tasso di conversione indicato al capitolo I, punto 9.

VI. Presa in consegna — Ritiro

Il ritiro materiale di tutto l'alcole deve essere portato a termine nei tre mesi successivi alla data di ricevimento della notifica.

Il ritiro dell'alcole si effettua dietro presentazione di un buono di ritiro, rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del quantitativo che viene ritirato.

VII. Pagamento

L'aggiudicatario versa agli organismi d'intervento interessati il prezzo dell'alcole entro il giorno precedente la presa in consegna.

VIII. Cauzioni

La costituzione delle cauzioni e il loro svincolo sono soggetti alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, in particolare quelle di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

IX. Termine per l'utilizzazione dell'alcole

L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve avvenire entro un termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.

⁽¹⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 9 dell'11. 1. 1990.

X. ALLEGATO

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Contenuto in alcole (% vol)
1. FRANCIA	Sté Deulep 30800 St Gilles du Gard	506	9 680	35	Neutro	+ 96
	Sté Verniers (Narbonne)	103	9 429	39	Neutro	+ 96
	Gièvres (Selles s/Cher)	31	3 971	35	gusto anormale	—
		30	3 183	35	gusto anormale	—
	PROMA 43, av. Georges Brassens 13230 Port Saint Louis du Rhône	c 2	13 689	35	Greggio	+ 92
Totale			39 952			
2. SPAGNA	Tarancón (Cuenca)	A 9	25 323	35, 36	Neutro	+ 96
	Totale		25 323			
3. ITALIA	F.lli Cipriani SpA Chizzola di Ala (TN)	155	1 270	35	Neutro	+ 96
		74	826	35	Neutro	+ 96
	Dist. Bertolino SpA Partinico (PA) C/da Percianotta Agro di Monreale (PA)	1/A	5 116	35	Neutro	+ 96
		{ B 2-B 12 F 12-B 3-B 4	5 000	35	gusto anormale	—
	Neri sas Via S. Silvestro n. 6 Faenza (RA)	1	3 604	39	Neutro	+ 96
	Dist. Bonollo SpA Formigine (MO) Loc. Paduni Anagni (FR)	23	5 046	39	Neutro	+ 96
	Caviro Soc. coop. Via Convertite n. 14/13 Faenza (RA)	88	1 796	39	Neutro	+ 96
	Dist. Mazzari SpA Via Giardino 10 S. Agata sul Santerno (RA)	V-1313	1 559	39	gusto anormale	—
		V-1311	1 084	39	Neutro	+ 96
	Dist. G. Di Lorenzo srl Ponte Valleceppi (PG) Loc. Pontenuovo di Torgiano (PG)	6	8 357	39	Neutro	+ 96
17		320	39	gusto anormale	—	
19		325	39	gusto anormale	—	
23		422	39	gusto anormale	—	
Totale			34 725			
Totale generale			100 000			

CEDEFOP — CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Uno spazio d'intervento per la formazione professionale

L'Atto unico europeo, e la sfida che comporta il mercato unico interno, rappresenta per l'economia europea uno sforzo di coordinazione e di concertazione sociale, che renda possibile una risposta efficace all'innovazione tecnologica, in un contesto internazionale caratterizzato dalla competizione. Le PMI dovranno svolgere un ruolo chiave. Dato il loro particolare significato, la formazione e la qualificazione di direttori, quadri tecnici e lavoratori di PMI va vista — in questo contesto — come un elemento strategico, che renda possibile un'economia dinamica ed innovatrice, sia nei processi di produzione che nei nuovi prodotti.

64 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: HX-AA-87-003-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 3 LIT 4 400 BFR 130



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

